



Sentenza n. 158 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Alberto Mingarelli Presidente, relatore

dott. ssa Rossana De Corato Consigliere

dott. Andrea Mazzieri Primo referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **37547** del registro di Segreteria, nei

confronti di:

INGUSCIO Gianluca, codice Fiscale: NGSGLC78E19F842J, nato a Nardò (LE) il 19/05/1978 e ivi residente in via Nicola Vacca n. 24, elettivamente domiciliato in Nardò (Le), alla via Pilanuova, n. 44, presso lo studio dell'avv.

Salvatore Falconieri del Foro di Lecce, PEC falconieri.salvatore@ordavvle.legalmail.it, mediante il quale si è costituito in giudizio;

Visto l'atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale e relativo al fascicolo istruttorio n. 4676/2019/CMP.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 10 luglio 2024 - relatore il Presidente dott. Alberto MINGARELLI e Segretario del Collegio la dott.ssa Maria Teresa

SAVINO – il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Lucia MINERVINI e l'avvocato Salvatore FALCONIERI

	per il convenuto INGUSCIO Gianluca.	
	FATTO	
	Con nota del 28 maggio 2019, la Procura Militare della Repubblica presso il	
	Tribunale Militare di Napoli ha comunicato alla Procura regionale per la	
	Puglia, ai sensi dell'art. 129 delle Norme di attuazione del Codice di Procedura	
	Penale, di aver esercitato l'azione penale nei confronti del C.le Magg. Capo	
	Sc. E.I, Inguscio Gianluca, in servizio presso il Comando Militare Esercito	
	"Puglia", con sede nella Caserma Picca di Bari, per i reati di simulazione di	
	infermità continuata aggravata e di truffa militare pluriaggravata continuata.	
	Emerge dall'istruttoria della Procura regionale per la Puglia quanto segue.	
	In data 12.04.2016, il Comandante di Corpo del Comando Militare Esercito	
	"Puglia" ha segnalato alla Procura Militare della Repubblica presso il	
	Tribunale Militare di Napoli un'ipotesi di reato riguardante il C.le Magg. Capo	
	E.I. Inguscio Gianluca il quale, dopo essere stato giudicato permanentemente	
	non idoneo al s.m.i. in maniera parziale dalla Commissione Medica	
	dell'Ospedale Militare di Taranto, a seguito di due incidenti verificatisi	
	durante il servizio, nel settembre e nel dicembre 2005, solo per motivi sanitari	
	connessi alla sua parziale idoneità al s.m.i., aveva totalizzato, dal 2011 al 2016	
	<i>"ben 1.354 giorni di assenza su circa 1825 calendariali disponibili (3 anni e</i>	
	<i>9 mesi di assenze per malattia su 5 anni disponibili)".</i>	
	I suddetti giorni di assenza per motivi sanitari sono stati documentati	
	prevalentemente da certificati redatti in stampatello, a mano, con un testo	
	corposo e ripetuto in maniera pressoché uguale in ogni certificato, tutti	
	riportanti il timbro del Dott. Cacudi Daniele, Medico Chirurgo Specialista in	
	Medicina del Lavoro, della U.S.L. LE.	
	2	

	A seguito di contatti intercorsi con lo Stato Maggiore dell'Esercito -	
	Dipartimento Impiego del Personale, il Comando in parola ha riscontrato sul	
	web (www.palestranes.it) che il suddetto militare risultava inserito tra gli	
	istruttori della palestra Nuova Espressione Sportiva (N.E.S.) sita in Nardò, via	
	Ardigò, n. 5, e, quindi, di fatto, esercitava un'attività extraprofessionale mai	
	resa nota al Comando e pertanto mai valutata e conseguentemente mai	
	autorizzata dall'Amministrazione.	
	Da ricerche effettuate sia sul predetto sito internet sia sul social network	
	"facebook" era risultato che il militare in questione aveva postato delle	
	locandine, dei diplomi/attestati/riconoscimenti e dei commenti, dai quali si	
	evinceva che, nel corso degli anni 2013-2015, nei giorni di assenza per motivi	
	sanitari 1-02/10/2011, 14/04/2013, 07/07/2013, 17-18/01/2015, 27/01/2015,	
	29/01/2015, 30/01/2015, 13/02/2015, 21-22/02/2015, 3-4/10/2015,	
	20/12/2015, 21/02/2016, egli avrebbe svolto attività riconducibili al settore	
	ginnico-sportivo, partecipando ad eventi/manifestazioni in diverse località.	
	A seguito della suddetta segnalazione, la Procura Militare di Napoli, nel mese	
	di giugno 2017, ha delegato i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Lecce a	
	svolgere un'attività investigativa sul C.le Magg. Ca.Sc. Inguscio Gianluca.	
	Le indagini effettuate dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Lecce hanno	
	ascertato, attraverso videoriprese e attività di OCP e l'escussione di numerosi	
	testimoni, la commissione, da parte di Inguscio Gianluca, dei reati di	
	<i>simulazione di infermità continuata e aggravata</i> e quello di <i>truffa militare</i>	
	<i>continuata e aggravata</i> nel corso dell'anno 2017.	
	In data 28 maggio 2019, a seguito dei dovuti riscontri circa la fondatezza del	
	materiale probatorio, la Procura Militare di Napoli ha formulato richiesta di	

	rinvio a giudizio per le assenze riconducibili al 2017 e in data 17 settembre	
	2019 il GIP presso il Tribunale Militare di Napoli ha emanato il decreto che	
	dispone il giudizio nei confronti di Inguscio Gianluca, imputato di:	
	a) <i>Simulazione di infermità continuata aggravata (artt. 81 cpv. c.p.; 47 n. 2 e</i>	
	<i>159 c.p.m.p.), perché, C.le Magg. Capo Sc. E.I., in servizio presso il Comando</i>	
	<i>Militare Esercito "Puglia" di Bari, in esecuzione di un medesimo disegno</i>	
	<i>criminoso, in più occasioni, simulava uno stato di infermità, producendo al</i>	
	<i>suo reparto di appartenenza una serie di certificazioni mediche, rilasciate da</i>	
	<i>medici chirurghi convenzionati con il S.S.N., attestanti patologie in quelle</i>	
	<i>circostanze insussistenti e/o esagerate nei sintomi riferiti, con indicazione, per</i>	
	<i>l'effetto, di prognosi infondate e/o eccessivamente prolungate rispetto alla</i>	
	<i>diagnosi, di seguito elencate:</i>	
	<i>- giorni 30, certificato medico del 10.01.2017, rilasciato dal Dr. Daniele</i>	
	<i>Cacudi;</i>	
	<i>- giorni 40, certificato medico del 02.03.2017, rilasciato dal Dr. Daniele</i>	
	<i>Cacudi;</i>	
	<i>- giorni 40, certificato medico del 28.04.2017, rilasciato dal Dr. Daniele</i>	
	<i>Cacudi;</i>	
	<i>- giorni 40, certificato medico del 15.06.2017, rilasciato dal Dr. Daniele</i>	
	<i>Cacudi;</i>	
	<i>- giorni 40, certificato medico del 03.08.2017, rilasciato dal Dr. Daniele</i>	
	<i>Cacudi;</i>	
	<i>- giorni 35, certificato medico del 22.09.2017, rilasciato dal Dr. Daniele</i>	
	<i>Cacudi;</i>	
	4	

	<i>- giorni 35, certificato medico del 9.11.2017, rilasciato dal Dr. Daniele</i>	
	<i>Cacudi.</i>	
	<i>In realtà, svolgeva a carattere continuativo l'attività di allenatore e</i>	
	<i>preparatore atletico in vari centri sportivi, tra cui: la palestra "Nuova</i>	
	<i>Espressione Sportiva" di Nardò; il Centro Sportivo "Europa-Sport" di Nardò</i>	
	<i>(come preparatore atletico della scuola calcio Lecce Soccer Academy); il</i>	
	<i>Centro Studi e Formazione a.s.d. di Baronissi (SA); inoltre, svolgeva l'attività</i>	
	<i>di incaricato alla vendita, nell'ambito della provincia di Lecce, di prodotti a</i>	
	<i>base di Aloe Vera per conto della ditta "L.R. Health & Beauty Systems s.r.l.",</i>	
	<i>con sede in Pero (MI), partecipando a varie manifestazioni di presentazione</i>	
	<i>dei suddetti prodotti, tra cui, almeno nel periodo 20 - 21 maggio 2017 e 28 -</i>	
	<i>30 settembre 2017 presso il centro sportivo "Diver's Drive Fitness club" di</i>	
	<i>Pagani.</i>	
	<i>Inoltre, sempre nel suddetto periodo di malattia, si spostava, per motivi di</i>	
	<i>lavoro e/o comunque privati, in vari comuni d'Italia, tra cui Taranto, Brindisi,</i>	
	<i>Bari, Foggia, Matera, Potenza, Avellino, Salerno, Napoli, Campobasso,</i>	
	<i>Chieti, Teramo, Cosenza, Reggio Calabria, Messina, Catania, Siracusa, Vibo</i>	
	<i>Valentia, Torino. Così inducendo in errore i suoi superiori e, per essi,</i>	
	<i>l'Amministrazione Militare, che consideravano legittime le sue assenze dal</i>	
	<i>reparto. Questo al fine, sia di sottrarsi alla prestazione del servizio militare</i>	
	<i>volontariamente assunto, sia di continuare a svolgere liberamente le</i>	
	<i>suindicate attività imprenditoriali. Con l'aggravante del grado rivestito.</i>	
	<i>In Bari tra il gennaio e il novembre 2017.</i>	
	<i>b) Truffa militare pluriaggravata continuata (artt. 81 cpv. c.p.; 47 n. 2 e 234</i>	
	<i>c. 1 e 2 n. 1 c.p.m.p.), perché, nello stesso status nelle stesse circostanze di</i>	
	5	

	<i>tempo e di luogo e in esecuzione del medesimo disegno criminoso di cui al</i>	
	<i>precedente capo a) poneva in essere artifici e raggiri, consistiti nel</i>	
	<i>rappresentare al Reparto un impedimento di carattere sanitario in realtà</i>	
	<i>inesistente e/o non invalidante, attraverso la produzione delle certificazioni</i>	
	<i>mediche di cui al precedente capo a).</i>	
	<i>Così inducendo in errore i suoi superiori e, per essi, l'Amministrazione</i>	
	<i>Militare (che, ritenendo giustificate le sue assenze dal reparto, provvedeva</i>	
	<i>alla liquidazione dei corrispondenti emolumenti stipendiali) e procurando a</i>	
	<i>sé un ingiusto profitto, percependo senza titolo un importo lordo complessivo</i>	
	<i>di almeno €. 20.436,00.</i>	
	<i>Con le aggravanti del grado rivestito e del danno per l'Amministrazione</i>	
	<i>Militare. In Bari tra il gennaio e il novembre 2017.”</i>	
	In data 25 maggio 2023 la Seconda Sezione del Tribunale Militare di Napoli	
	ha emesso la sentenza n. 34, depositata il 27 giugno 2023, con cui ha dichiarato	
	Inguscio Gianluca colpevole dei reati allo stesso ascritti e lo ha condannato	
	alla pena di anni 2 di reclusione militare.	
	Inoltre, nel settembre 2018, il Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di	
	Lecce della Guardia di Finanza – Sezione Tutela Spesa Pubblica, nell'ambito	
	di specifiche attività di controllo della spesa pubblica, volte a riscontrare	
	possibili violazioni della disciplina su cumulo di impieghi ed incarichi, su	
	delega del Nucleo Speciale Anticorruzione, ha svolto apposite indagini a	
	carico del militare Inguscio Gianluca che hanno accertato, in maniera	
	incontrovertibile, lo svolgimento, da parte dello stesso, nel periodo dal	
	01.01.2014 al 31.12.2017, di attività-extraistituzionali, quali quelle di	
	allenatore e/o preparatore atletico, nonché di gestore di una palestra e	

	<i>promoter</i> , tutte non autorizzate e/o non comunicate all'amministrazione di appartenenza.	
	Ha osservato la Procura regionale, con riferimento alla prima posta di danno (derivante dalla commissione dei reati di simulazione di infermità continuata e aggravata e quello di truffa militare continuata e aggravata), che il Tribunale militare di Napoli ha accertato in maniera incontrovertibile la commissione da parte dell'Inguscio di entrambi i reati.	
	I filmati registrati, che hanno ripreso la frequentazione dell'Inguscio nei vari circoli sportivi, le attività di OCP nel periodo settembre/dicembre 2017, le testimonianze di vari soggetti frequentanti le palestre in cui Inguscio si recava anche nei giorni in cui era assente dal lavoro per malattia, convergono, in modo univoco ed inconfutabile a dimostrare che Inguscio Gianluca <i>"si presentava pubblicamente come Preparatore Atletico, Personal Training e comunque quale punto di riferimento per chi volesse svolgere una serie di attività sportive del tipo di quelle indicate nelle varie pubblicità"</i> .	
	Tutti i giorni considerati nei filmati ricadono nel periodo di congedo fruito in ragione del certificato medico rilasciato dal dott. Cacudi in data 9.11.2017, con prognosi di 35 giorni di riposo e cure con la ricorrente diagnosi di <i>"esiti algici di frattura amielica del corpo L1, protrusioni discali multiple, ernie intraspongiose di Schmorl riconosciute da causa di servizio"</i> .	
	Nel filmato del 27 settembre sono visibili piegamenti sulle gambe effettuati dall'Inguscio; il 21 novembre lo stesso effettua salti, corsa per un tempo non breve; il 24 novembre effettua saltelli, esercizi con un pallone da calcio, scatti di corsa e movimenti che denotano perfette condizioni fisiche ed appaiono anche ad un profano tutto fuorché mera ginnastica posturale terapeutica di un	
	7	

	soggetto al quale è stata diagnosticata una patologia meritevole di un mese di	
	riposo e cure; il 28 novembre effettua capriole all'indietro, salti, flessioni sulle	
	braccia, scatti con repentini spostamenti a destra e a sinistra; il 5 dicembre	
	ancora salti, corsa frontale e laterale, scatti ed altri movimenti del tipo di quelli	
	sopra descritti.	
	<i>“Anche un profano delle attività sportive ed in materia di ginnastica</i>	
	<i>posturale”</i> afferma il Tribunale Militare di Napoli, <i>“è in grado di verificare</i>	
	<i>che movimenti effettuati dall’Inguscio non sono adatti ad una persona affetta</i>	
	<i>da una patologia così grave da richiedere 35 giorni di riposo e cure. Si tratta</i>	
	<i>infatti, tra gli altri, di movimenti quali i salti, la corsa e le capriole che</i>	
	<i>notoriamente sono controindicati anche in caso di semplice lombosciatalgia.</i>	
	<i>La falsità della affermazione secondo cui gli esercizi sarebbero stati effettuati</i>	
	<i>a proprio esclusivo uso e consumo appare in modo ancora più evidente dalla</i>	
	<i>semplice osservazione dei filmati; Inguscio è circondato costantemente da</i>	
	<i>una pluralità di bambini e/o ragazzi ai quali si rivolge costantemente per tutto</i>	
	<i>il periodo di osservazione, essi lo ascoltano tutti eseguendo gli esercizi (non</i>	
	<i>si tratta affatto del figlio ed altri due o tre bambini); egli utilizza un fischietto</i>	
	<i>ed una mimica dalla quale appare chiaro che sta fornendo indicazioni sul</i>	
	<i>modo di effettuare diversi esercizi che egli stesso compie a scopo</i>	
	<i>dimostrativo, oppure insieme con i giovani atleti per intervalli di tempo non</i>	
	<i>brevi; l’atteggiamento è costantemente quello dell’istruttore che impartisce</i>	
	<i>tutte le indicazioni utili per effettuare un allenamento di calcio (il 24</i>	
	<i>novembre viene utilizzato anche un pallone di calcio, gli allenamenti si</i>	
	<i>svolgono su un campo di calcio od in prossimità).”</i> Alle considerazioni di cui	
	sopra la Procura aggiunge la dettagliata testimonianza di Raimondo Marino,	
	8	

	presidente di una scuola calcio, la “Lecce soccer Accademy”, il quale, ha	
	dichiarato tra l'altro: <i>"... avevo il signor Inguscio, che me l'avevano presentato,</i>	
	<i>dicendo che era in grosse difficoltà economiche, che aveva una palestra che</i>	
	<i>era fallita. Per aiutarlo, l'ho assunto come preparatore a mia disposizione ...".</i>	
	Le dichiarazioni del Marino risultano inoltre pienamente suffragate dall'esito	
	degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, nell'ambito dei quali	
	risulta che l’Inguscio ha effettivamente percepito €. 560 lordi per l'attività di	
	<i>"preparatore atletico scuola calcio"</i> presso la società Lecce Soccer Academy	
	nell'anno 2017 con pagamenti effettuati nel novembre del 2017, nonché	
	ulteriori attività di preparatore atletico anche in altri periodi.	
	Un’ulteriore conferma circa la qualità delle attività svolte e della assoluta	
	incompatibilità delle stesse con quanto attestato nei certificati, è descritta in	
	modo inconfutabile sotto il profilo scientifico e logico dal perito nominato dal	
	Tribunale militare, dottor Michele Giordano, il quale ha testualmente	
	affermato, in primo luogo, che: <i>“vi è una evidente difformità tra il contenuto</i>	
	<i>dei certificati medici prodotti dall'imputato a giustificazione delle assenze dal</i>	
	<i>servizio e l'evidenza - nei medesimi periodi - dello svolgimento da parte di</i>	
	<i>quest'ultimo di un'intensa attività fisica debitamente documentata dalle</i>	
	<i>indagini di Polizia Giudiziaria”</i> ; <i>“le attività filmate sono abbastanza</i>	
	<i>impegnative, abbastanza traumatiche e non appartengono al novero della</i>	
	<i>ginnastica posturale, ma appartengono al novero della performance atletica,</i>	
	<i>in quel caso eseguita a scopo di riscaldamento, dimostrativo, quello che si</i>	
	<i>vuole, ma non certamente riabilitativo”</i> ; <i>“le condizioni fisiche dell'imputato</i>	
	<i>in realtà erano molto diverse (e migliori) di quelle certificate ed erano</i>	
	<i>compatibili, queste sì, con lo svolgimento di attività fisiche del tipo di quelle</i>	

	<i>osservate dai militari operanti”</i> ; anzi, il complesso delle attività, che risultano	
	essere state svolte dall’Inguscio, in concreto, durante i periodi di licenza,	
	richiedeva un impegno persino superiore a quello necessario per adempiere	
	alle incombenze d'ufficio, concludendo sostanzialmente per una	
	sopravvalutazione da parte del medico curante delle patologie lamentate dal	
	militare e da lui certificate.	
	Secondo la Procura regionale le evidenze processuali, pertanto, hanno	
	accertato in maniera incontrovertibile che l’Inguscio, durante periodi in cui gli	
	era stata diagnosticata una patologia di notevole gravità e comunque tale da	
	consigliare periodi di circa un mese ed oltre di riposo e cure, ha svolto attività	
	decisamente incompatibili con lo stato di salute dichiarato all’autorità militare	
	e che mai avrebbero potuto essere svolte laddove la patologia riferita nei	
	certificati del dott. Cacudi fosse stata realmente sussistente con la gravità	
	descritta.	
	La sua condotta, pertanto, come accertato dal giudice penale, integra il reato	
	di truffa militare pluriaggravata perché l’odierno convenuto ha posto in essere	
	artifici e raggiri, consistiti nel rappresentare al Reparto un impedimento di	
	carattere sanitario in realtà inesistente e/o non invalidante, attraverso la	
	produzione delle certificazioni mediche di cui al precedente. Ha, così, indotto	
	in errore i suoi superiori e, per essi, l'Amministrazione Militare (che, ritenendo	
	giustificate le sue assenze dal reparto, provvedeva alla liquidazione dei	
	corrispondenti emolumenti stipendiali) e ha procurato a sé un ingiusto profitto,	
	percependo senza titolo un importo lordo complessivo di almeno €. 20.436,00.	
	Gli artifici e raggiri sono consistiti, quindi, nella falsa attestazione del suo stato	
	di salute, mentre l'ingiusto profitto è consistito, evidentemente, nella	
	10	

	percezione degli emolumenti stipendiali per tutte le giornate di lavoro non	
	effettivamente svolte, con corrispondente danno per l'Amministrazione pari	
	ad €. 20.436,00 (calcolato sulla base della retribuzione media giornaliera pari	
	a euro 78,60 moltiplicata per i 260 giorni di malattia).	
	Considerato che l'assenza dal posto di lavoro è avvenuta senza una causa	
	giustificativa, l'Amministrazione non avrebbe dovuto corrispondere la	
	relativa retribuzione e quindi non avrebbe dovuto versare all'erario gli oneri	
	previdenziali a carico del datore di lavoro e l'IRAP, collegati alla suddetta	
	retribuzione, con un danno per l'ente pari a €. 7.545,20 (calcolati sulla base	
	della media giornaliera degli oneri previdenziali e IRAP pari a euro 29,02 da	
	versare per ogni giorno di retribuzione moltiplicato per i 260 giorni di	
	malattia).	
	Le risultanze probatorie hanno, infatti, evidenziato, come l'Inguscio abbia	
	continuato a percepire i relativi emolumenti retribuiti dall'amministrazione	
	militare di appartenenza anche per le giornate in cui lo stesso di fatto si	
	assentava dal reparto sulla base di una documentazione medica non	
	compatibile con il suo reale stato di salute, non fornendo quindi alcuna	
	prestazione lavorativa, e in alcuni casi impegnato nello svolgimento di attività	
	libero professionale di varia natura.	
	Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo, facilmente	
	riscontrabile dalla dinamica dei fatti, esso è consistito nella piena coscienza e	
	volontà della condotta posta in essere dal militare in parola e nel preciso	
	intento truffaldino di locupletazione di un ingiusto profitto.	
	In relazione alla seconda posta di danno scaturente dallo svolgimento, da parte	
	dell'odierno convenuto, nel periodo dall'1.01.2014 al 31.12.2017, di attività	
	11	

	extra-istituzionali non autorizzate e/o non comunicate all'amministrazione di	
	appartenenza, l'art. 53 del d.lgs. n.165/2001 dispone che “ <i>i dipendenti</i>	
	<i>pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti</i>	
	<i>o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza”</i> (comma 7)	
	e che, considerato che, in caso di inosservanza del divieto, il compenso dovuto	
	deve essere versato all'Amministrazione di appartenenza (comma 7),	
	“ <i>l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico</i>	
	<i>indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla</i>	
	<i>giurisdizione della Corte dei conti”</i> (comma 7-bis).	
	Tale disposizione, come l'art. 60 del d.P.R. n. 3/1957 e l'art. 894 del D. Lgs.	
	66/2010, trova la sua <i>ratio</i> nel principio generale, derivante dall'art.98 Cost. e	
	riconosciuto costantemente anche dalla giurisprudenza contabile (<i>ex plurimis</i> ,	
	Sez. giur. Emilia-Romagna, 25 ottobre 2007, n.818), secondo il quale	
	l'impiegato pubblico deve dedicare all'ufficio di appartenenza tutta la propria	
	capacità lavorativa, intellettuale e materiale.	
	La responsabilità erariale nei confronti dell'Amministrazione datrice di	
	lavoro, prevista dal citato art. 53, commi 7 e 7-bis, deriva dunque dal mancato	
	riversamento, in favore della stessa, del compenso indebitamente percepito dal	
	dipendente pubblico non autorizzato (Sez. giur. Toscana, 10 giugno 2020,	
	n.152).	
	Agli esiti dei controlli incrociati nei confronti dei soggetti che hanno conferito	
	gli incarichi, per la Procura regionale è emerso quanto segue:	
	a. <i>Società: Fight Club a.s.d., via Claudio Monteverdi n. 43, 50144</i>	
	<i>Firenze.</i>	
	12	

	Per la predetta società Inguscio ha svolto l'attività di istruttore nel 2014,	
	ottenendo come compenso € 460,00, venendo pagato in data 05/10/2014.	
	<i>b. Società: LR Health & Beauty Systems s.r.l., via Pitagora n. 3, 20016</i>	
	<i>Pero (MI).</i>	
	Per tale società Inguscio ha svolto l'attività di incaricato di vendite a domicilio	
	con incarico conferito il 23.5.2016 ed espletato nel corso degli anni 2016 e	
	2017, percependo nel 2016 il compenso lordo di € 85,29 e nel 2017 il	
	compenso lordo di € 1.644,21.	
	<i>c. Società: Lecce Soccer Academy s.s.d. a r.l., S.P. Nardò – Copertino</i>	
	<i>Km 3, Nardò.</i>	
	Per conto di questa società Inguscio ha svolto l'attività di preparatore atletico	
	della scuola nel 2017, percependo come compenso in data 24.11.2017, la	
	somma di € 560,00.	
	<i>d. Società: Centro Studi e Formazione a.s.d. via Falcone n.33, 84081</i>	
	<i>Baronissi (SA).</i>	
	Per questa società Inguscio ha svolto l'attività di preparatore atletico per il	
	Corso di allenamento funzionale nell'anno 2017 (e precisamente nei giorni 1,	
	2,8,9 aprile, 10,11,13 e 14 maggio 2017), percependo un compenso di €	
	1.000,00 in data 24/11/2017.	
	Al riguardo, evidenzia la Procura, che tutti gli incarichi sopra indicati	
	riguardano lo svolgimento di attività non comprese nei compiti e doveri	
	d'ufficio del pubblico dipendente, in quanto remunerati.	
	Inoltre, i compensi relativi agli stessi incarichi non sono stati comunicati	
	all'amministrazione di appartenenza del pubblico dipendente ai sensi dell'art.	
	53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.	
	13	

	<i>e. N.E.S. Società sportiva dilettantistica via Ardigò n. 5, 73048 Nardò.</i>	
	Rispetto a questa società la Procura regionale evidenzia che Inguscio Gianluca	
	risulta aver detenuto la quota del 49%, pari ad un valore nominale di €	
	4.900,00 fin dalla sua costituzione, senza però rivestire alcuna carica	
	operativa.	
	Da riscontri presso la C.C.I.A.A. di Lecce attraverso il sistema Infocamere, è	
	stato possibile rilevare che la N.E.S. Società sportiva dilettantistica risulta	
	essere stata costituita in data 05.04.2012 e posta in liquidazione con atto del	
	02.02.2018.	
	La suddetta società, inoltre, risulta svolgere attività senza fini di lucro ed ha	
	per oggetto principale l'esercizio e l'organizzazione di attività motorie e	
	sportive dilettantistiche.	
	Pertanto, le operazioni di controllo hanno riscontrato che il C.le Magg. Ca. Sc.	
	Inguscio Gianluca ha svolto sia attività precluse dal suo stato giuridico, sia	
	attività per le quali non è stata effettuata la preventiva comunicazione al	
	Comandante di Corpo, purché rese a titolo gratuito alla luce delle disposizioni	
	della legge n. 289/2002.	
	Alla luce delle disposizioni della Legge n. 382/1978 e del Regolamento di	
	Disciplina Militare, possono essere riconosciute solo le indennità ed i	
	rimborsi, spese opportunamente dimostrate, non essendo, gli importi percepiti,	
	comprovati da relativi documenti giustificativi, anche tali incarichi sono da	
	ricondere alla sfera delle attività non compatibili.	
	Pertanto, secondo la Procura, per i predetti incarichi, svolti in assenza di	
	autorizzazione, il C.le Magg. Ca. Sc. Inguscio Gianluca ha percepito un	
	14	

	compenso complessivo pari a € 3.749,50 lordi, mai comunicati	
	all'Amministrazione di appartenenza.	
	Il mancato riversamento di € 3.749,50 costituisce danno erariale imputabile al	
	dolo dell'Inguscio e riguarda gli importi da costui illecitamente percepiti nel	
	periodo 2014 - 2017. Le indagini, infatti, hanno disvelato che l'Inguscio ha	
	svolto attività extra-istituzionale con professionalità e lo ha fatto a discapito	
	dell'attività istituzionale per la quale percepiva uno stipendio statale,	
	producendo, addirittura, certificazioni mediche non corrispondenti al suo reale	
	stato di salute.	
	Pertanto, per tutto quanto sinora argomentato, Inguscio Gianluca si è reso	
	responsabile della violazione dell'art. 53, del D. Lgs. 165/2001, e dell'art.	
	894 del D. Lgs. 66/2010 "Codice dell'ordinamento militare".	
	Ricorrono, dunque, a carico del militare Inguscio Gianluca, tutti gli elementi	
	costitutivi della responsabilità amministrativa disciplinata dall'art. 53 del	
	D.lgs. n.165/2001, atteso che i compensi lordi percepiti per le attività extra-	
	istituzionali non autorizzate, dal 2014 al 2017 e pari complessivamente ad	
	euro 3.749,50, non risultano mai versati dall'Amministrazione pubblica di	
	appartenenza, determinando conseguentemente a carico della stessa una	
	mancata entrata.	
	E' stato contestato dalla Procura al signor Inguscio, attraverso la notifica	
	dell'invito a dedurre, il danno complessivo di € 31.730,70 (20.436,00 per	
	retribuzioni non dovute + 7.545,20 per oneri + 3.749,50 per attività extra non	
	autorizzata), patito dal Ministero della Difesa, a titolo di dolo.	
	La Procura ha dato atto delle eccezioni dell'Inguscio poste nelle sue	
	controdeduzioni ritenendole non dirimenti.	
	15	

	In particolare, è stata eccepita la prescrizione del danno contestato e	
	l'infondatezza della richiesta risarcitoria in ragione del fatto che la patologia	
	di cui è affetto l'Inguscio necessita di attività funzionale di carattere posturale	
	e della somministrazione di antidolorifici come ausilio per lenire la fase algica	
	della malattia.	
	Con riferimento all'eccezione di prescrizione, ha osservato la Procura di	
	essere venuta a conoscenza dell'esistenza della condotta dell'Inguscio,	
	per quanto riguarda lo svolgimento di attività non autorizzata, per effetto della	
	nota della Guardia di Finanza del 5.09.2018, mentre, in relazione ai reati di	
	simulazione di infermità e di truffa, mediante la nota del 28.05.2019 della	
	Procura militare presso il Tribunale militare di Napoli, effettuata ai sensi	
	dell'art. 129 delle norme di attuazione al c.p.p.	
	Ha sottolineato, inoltre, la Procura che l'applicazione della misura di	
	sospensione dal servizio del febbraio 2018 fa riferimento a giorni di assenza	
	solo in parte sovrapponibili a quelli oggi in contestazione e oggetto del	
	giudizio penale militare, dimostrando come, alla data dell'ordinanza di	
	sospensione dal servizio, non era stata compiutamente delineata, in tutte le sue	
	componenti, l'illiceità della condotta. Né, tanto meno, tale delimitazione	
	potrebbe dirsi accertata in un momento anteriore.	
	La complessa vicenda che ha riguardato il militare convenuto ha avuto piena	
	consacrazione, in termini di accertamento dell'illiceità della condotta e di	
	durata della stessa, solo al momento dell'esercizio dell'azione penale e della	
	conseguente comunicazione fatta alla Procura, con nota del 28.05.2019 della	
	Procura penale militare. Per le suddette ragioni, considerato che l'invito è	
	stato notificato il 31.10.2023, e alla luce dell'art. 85, comma 2, secondo	
	16	

	periodo, del decreto-legge n. 18 del 2020, secondo cui, in relazione all'attività	
	della Corte dei conti <i>“si intendono sospesi anche i termini connessi alle</i>	
	<i>attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività</i>	
	<i>istruttorie e di verifica relative al controllo”</i> , l'eccezione di prescrizione è da	
	ritenersi infondata.	
	Per quanto concerne l'eccezione di infondatezza della pretesa risarcitoria,	
	secondo la Procura regionale, emerge dai documenti in atti che l'odierno	
	convenuto, nel periodo in cui è stato dispensato dal servizio per effetto dei	
	certificati medici dal 10.01.2017 al 31.12.2017, per un totale di circa 260	
	giorni di malattia, ha assunto una condotta incompatibile con lo stato morboso	
	asseritamente descritto nei certificati medici che impediva allo stesso, come	
	affermato nelle deduzioni difensive, di potersi recare al lavoro a Bari partendo	
	dalla provincia di Lecce.	
	Per completezza si riportano i certificati oggetto dell'odierna contestazione:	
	1) certificato 1: giorni 30 dal 10.01.2017,	
	2) certificato 2: giorni 40 dal 02.03.2017,	
	3) certificato 3: giorni 40 dal 28.04.2017,	
	4) certificato 4: giorni 40 dal 15.06.2017,	
	5) certificato 5: giorni 40 dal 03.08.2017,	
	6) certificato 6: giorni 35 dal 22.09.2017,	
	7) certificato 7: giorni 35 dal 9.11.2017.	
	A titolo esemplificativo, ha osservato la Procura che l'Inguscio, in costanza di	
	prognosi di riposo dal servizio, ha svolto l'attività di docente di allenamento	
	funzionale per il Centro Studi e formazione di Pagani con sede in Baronissi	
	(SA) – e quindi recandosi sul posto - nei primi mesi del 2017 e, in particolare,	

	nei giorni 1 – 2 – 8 - 9 aprile (in vigenza del certificato 2), nei giorni 13 – 14	
	maggio (in vigenza del certificato 3).	
	Nel corso del 2017, l'Inguscio ha svolto l'attività di incaricato alla vendita,	
	nell'ambito della provincia di Lecce, di prodotti a base di Aloe Vera per conto	
	della ditta " <i>L.R. Health & Beauty Systems s.r.l.</i> ", con sede in Pero (MI),	
	partecipando a varie manifestazioni di presentazione dei suddetti prodotti, tra	
	cui, almeno nel periodo 20 — 21 maggio 2017 (in vigenza del certificato di	
	malattia n. 3) e 28 - 30 settembre 2017 (certificato di malattia n. 6) presso il	
	centro sportivo "Diver's Drive Fitness club" di Pagani.	
	Da quando, per esigenze investigative, il 20 settembre 2017 sono state avviate	
	le prime mappature satellitari con GPS delle auto nella disponibilità	
	dell'odierno convenuto, gli agenti hanno osservato in numerose occasioni	
	delle condotte dell'Inguscio incompatibili con lo stato di malattia certificato	
	dal dott. Cacudi.	
	A titolo esemplificativo i giorni 22, 26 e 27 settembre 2017 (in vigenza del	
	certificato 6 che parte proprio dal 22 settembre 2017 come giorno di esordio	
	della malattia in fase algica) ha svolto attività atletica presso il Centro sportivo	
	Europa sport di Nardò; come detto i giorni 28 – 30 settembre 2017 (certificato	
	di malattia n. 6) è presente presso il centro sportivo "Diver's Drive Fitness	
	club" di Pagani (in questo caso il lungo tragitto verso Pagani – e ritorno - è	
	effettuato a solo 6 giorni dall'esordio della malattia in fase algica); stessa	
	attività di preparatore atletico è svolta il 6 ottobre, 21-24-28 novembre, 5	
	dicembre.	
	È stato accertato, inoltre, che l'utenza telefonica “3475496329” in uso	
	all'Inguscio (utenza, indicata dallo stesso militare ai fini della reperibilità) ha	

	agganciato nelle fuori regione dando prova degli spostamenti dell'odierno	
	convenuto nei seguenti giorni:	
	24-25 gennaio (sotto la vigenza del certificato n. 1): Lecce, Taranto, Matera,	
	Potenza, Avellino, Salerno, Napoli;	
	13 marzo (sotto la vigenza del certificato n. 2): Lecce, Taranto, Matera,	
	Salerno, Potenza;	
	31 marzo – 2 aprile (sotto la vigenza del certificato n. 2): Lecce, Taranto,	
	Matera;	
	1-3 settembre (sotto la vigenza del certificato n. 5): Lecce, Bari, Torino (CNR	
	contenuta nel doc. 6, all. n. 4, pag. 638 e seguenti).	
	Dalle prove testimoniali, è emerso che lo stesso Inguscio, colloquiando con	
	alcuni suoi colleghi, diceva agli stessi <i>“ci vediamo tra 30 giorni”</i> e	
	puntualmente si assentava per tale periodo (teste Tedeschi Bernardi).	
	Si noti che nonostante l'Inguscio, per effetto del riacutizzarsi della patologia	
	di cui soffre, abbia la necessità di assentarsi dal servizio così frequentemente,	
	durante la fase delle indagini è emerso che dai dati presenti negli archivi	
	dell'ASL di Lecce - Area Gestione Servizio Farmaceutico, nel periodo 1°	
	gennaio – 31 agosto 2017 (per 190 giorni di assenza), non risultano erogazioni	
	di farmaci a carico del SSN da parte delle farmacie dell'ASL di Lecce in	
	favore dell'odierno convenuto, né prescrizioni di esami strumentali.	
	Secondo la Procura, nelle memorie difensive, si riprende un'affermazione del	
	CTU, ma decontestualizzandola (in quanto diretta a chiarire che certe attività	
	fisiche potrebbero essere svolte da chi è affetto da certe patologie all'apparato	
	muscolo-scheletrico, imbottendosi di analgesici”), che l'acquisto di farmaci	
	può avvenire anche privatamente.	
	19	

	Appare quanto meno singolare, a parere della Procura, che uno stato morboso	
	di cui è afflitto l'Inguscio per circa 260 giorni in un anno si accompagni alla	
	completa inesistenza di prestazioni farmaceutiche offerte dal SSN.	
	A questo riguardo, altrettanto singolare è la circostanza secondo cui il dott.	
	Cacudi, a fronte di un ricorrente palesarsi della patologia nella forma algica	
	tale da impedire all'Inguscio di viaggiare per potersi recare sul luogo di lavoro,	
	non abbia mai prescritto né analgesici, né esami strumentali, né altri	
	approfondimenti diagnostici, tanto da indurre il CTU ad affermare che <i>“una</i>	
	<i>simile ipotesi ripugnerebbe a qualsiasi serio professionista”</i> .	
	In ragione delle considerazioni che precedono, ritenendo i citati certificati	
	medici non aderenti all'effettivo stato di salute del convenuto, sussistendo tutti	
	gli elementi dell'illecito amministrativo-contabile, del danno complessivo di	
	€ 31.730,70 (20.436,00 per retribuzioni non dovute + 7.545,20 per oneri +	
	3.749,50 per attività extra non autorizzata), patito dal Ministero della Difesa,	
	è chiamato a rispondere, a titolo di dolo, Inguscio Gianluca, all'epoca dei fatti	
	C.le Magg. Capo Sc. dell'Esercito italiano.	
	La difesa di Inguscio, con la memoria di costituzione in giudizio , dopo	
	avere evidenziato che la sentenza del Tribunale militare di Napoli è oggetto di	
	impugnazione, ha insistito in primo luogo sull'eccezione di prescrizione.	
	La domanda formulata dalla Procura secondo la difesa deve intendersi, a tutti	
	gli effetti, prescritta per effetto ed in conseguenza del mancato esercizio	
	dell'azione risarcitoria nel termine previsto <i>ex lege</i> (art. 1 comma 2 della Legge	
	del 14/01/1994 n. 20) di cinque anni e per l'assoluta carenza di atti interruttivi.	
	Secondo la difesa l'azione di risarcimento doveva essere esercitata all'esito	
	dell'indagini interne culminate con la segnalazione, da parte del Comando di	
	20	

	appartenenza del sig. Inguscio, dell'ipotesi di reato alla Procura militare di	
	Napoli in data 12.04.2016.	
	La difesa richiama la giurisprudenza della Corte dei conti per la quale il diritto	
	al risarcimento può essere fatto valere, non tanto nel momento in cui il	
	presunto evento viene meramente conosciuto o si rende conoscibile, bensì	
	allorché esso <i>“assume una sua concreta qualificazione giuridica, atta ad</i>	
	<i>identificarlo come presupposto di una fattispecie dannosa eventualmente</i>	
	<i>anche all'esito di indagini interne compiute dall'Amministrazione</i>	
	<i>danneggiata che abbiano condotto ad una cognizione esaustiva ed affidabile</i>	
	<i>dei fatti”</i> . (cfr., ex multis, Sez. giur. Toscana, sent. n. 113/2023; Sez. giur.	
	Calabria, sent. n. 3/2021)”.	
	Nella fattispecie in esame, il raggiunto disvelamento del presunto fatto doloso	
	deve ricondursi, secondo la difesa senza ombra di dubbio alcuno, alla	
	segnalazione dell'ipotesi di reato fatta in data 12.04.2016 dal Comando	
	Militare Esercito Puglia di Bari alla Procura Militare di Napoli.	
	L'illecito si sarebbe sostanziato a dire della P.A. nella persistente assenza per	
	una malattia non reale, dichiarata e documentata mediante certificazioni	
	mediche, che si sarebbe tradotta in un ingiusto profitto per il sig. Inguscio che	
	dal giorno della presunta malattia avrebbe percepito la retribuzione senza	
	prestare attività lavorativa.	
	Da quanto esposto deriva per la difesa che dalla nota dell'Amministrazione	
	del 12.04.2016 - o tuttalpiù dalla nota integrativa sempre a firma di detta	
	Amministrazione del 14.11.2017 - alla notifica dell'invito a dedurre del	
	31.10.2023 è intercorso un periodo di tempo superiore ai cinque anni entro i	
	quali l'azione risarcitoria avrebbe dovuto essere esperita.	

	Per la difesa, anche laddove si volesse ricondurre la “scoperta” del presunto	
	fatto dannoso al momento in cui la Procura Militare di Napoli ha notificato	
	all’Amministrazione di appartenenza l’Ordinanza cautelare della sospensione	
	dell’Inguscio - ovvero il 19.2.2018 - ugualmente l’azione si sarebbe prescritta.	
	Ed invero, dalla scoperta del presunto fatto dannoso – ovvero 19.02.2018 -	
	alla notifica dell’invito a dedurre - 31.10.2023 - è intercorso un arco temporale	
	superiore ai cinque anni entro i quali l’azione avrebbe dovuto essere esercitata.	
	Nel merito la difesa di Inguscio ha eccepito in primo luogo che nella	
	fattispecie in oggetto non può operare il disposto di cui all’articolo 651 del	
	c.p.p., atteso che la Sentenza emessa dal Tribunale Militare di Napoli è oggetto	
	di gravame e, quindi, le statuizioni ivi esposte non sono definitive.	
	In ragione di tanto, secondo la difesa non si potrà trarre alcuna definitiva	
	argomentazione dai fatti emergenti dal fascicolo penale, atteso che la loro	
	valutazione è ancora <i>sub iudice</i> , a meno che non si voglia incorrere nella	
	violazione dei principi costituzionali.	
	A fronte delle argomentazioni esposte dalla Procura Regionale, precisa la	
	difesa che un dato inconfutabile pacificamente acquisito è quello per il quale	
	le patologie lamentate dall’Inguscio Gianluca, e certificate anche dal dott.	
	Cacudi, lungi dall’essere simulate, o addirittura essere frutto di artificio e	
	raggiro, sono state compiutamente accertate dapprima dalla stessa CMO di	
	Catanzaro, dalla CMO di Messina, dalla CMO di Taranto e dalla CMO Bari,	
	e in seguito confermate anche dal medico del servizio sanitario che rilasciava	
	la certificazione all’Inguscio, nonché dagli esami strumentali effettuati dai	
	vari Ospedali Militari e che si allegano alle deduzioni.	
	22	

	Tra i tanti si evidenzia proprio l'accertamento effettuato dal Comando Militare	
	Esercito Puglia – Servizio Poliambulatorio – Servizio Ortopedia, a firma del	
	dott. Trippardella.	
	Quindi, la certificazione medica prodotta dall'Inguscio all'Amministrazione	
	Militare – tutte le volte in cui il militare ha avuto una riacutizzazione dei	
	sintomi - è assolutamente coerente e compatibile con le patologie cui lo stesso	
	è affetto. Tanto è vero che il Comando Militare presso il quale l'imputato era	
	in servizio, le volte in cui ha avuto dubbi, ha inviato l'Inguscio a visita – nel	
	2013 e nel 2015 - ottenendo la riconferma del giudizio di permanente idoneità	
	fisica in modo parziale (come si evince dalla documentazione in atti).	
	La difesa contesta la considerazione per la quale poiché l'Inguscio era affetto	
	da patologie – frattura amieleica del corpo L1 – allora non avrebbe potuto	
	compiere “attività fisica o ginnastica” considerandola riduttiva e non fondata	
	su un dato clinico-scientifico e, in ogni caso, essa non può assurgere a criterio	
	per determinare alcun tipo di responsabilità in capo all'odierno esponente e	
	men che meno di carattere amministrativo.	
	A riprova della compatibilità tra le patologie di cui è affetto l'Inguscio e	
	l'attività di ginnastica rinvia alle dichiarazioni rese, nel corso del	
	procedimento penale n. 126/2017 R.G., dal dott. Luigi Di Gesù, esperto in	
	Medicina Legale e delle assicurazioni, nonché già membro delle Commissioni	
	Mediche ASL e INAIL - il quale, a chiare lettere, confermava che la	
	programmazione di un piano di recupero funzionale, se costante nel tempo,	
	può permettere al paziente un effettivo e tangibile miglioramento: e l'Inguscio	
	è la riprova di quanto affermato. Richiama poi la testimonianza del Tenente	
	Colonnello medico, dott. Saverio Trippardella, Responsabile dell'Ortopedia	

	nel Poliambulatorio dell'Esercito a Bari, il quale, oltre a confermare di aver	
	sottoposto a visita diverse volte l'Inguscio, confermava la sussistenza delle	
	patologie, il riacutizzarsi dei dolori per effetto della sollecitazione meccanica	
	cui è esposto l'Inguscio - dovuta al tragitto per andare e ritornare dal lavoro	
	(almeno 400 km circa al giorno) - e la necessità di una assidua ginnastica	
	posturale.	
	La difesa contesta poi la CTU del dott. Giordano incaricato dal Tribunale	
	penale militare e riportata nella sentenza dello stesso giudice.	
	La consulenza del CTU dott. Giordano secondo la difesa non ha aggiunto nulla	
	di nuovo in ordine alle patologie di cui è affetto l'Inguscio e neppure sulla	
	capacità del medesimo Inguscio di svolgere regolare attività fisica: ed invero,	
	le prime sono ampiamente documentate in atti, la seconda non è mai stata	
	sottaciuta anzi l'Inguscio ha sempre fatto della costanza nell'attività fisica la	
	propria filosofia di vita.	
	Per la difesa le domande a cui il CTU Giordano non risponde direttamente	
	sono le seguenti: La domanda è: <i>l'Inguscio poteva svolgere i compiti del</i>	
	<i>proprio servizio nei momenti di riacutizzazione della sintomatologia</i>	
	<i>dolorosa? Il tragitto per recarsi sul posto di lavoro, tutti giorni, 200 km</i>	
	<i>all'andata e altrettanti 200 km al ritorno, può o non può avere delle</i>	
	<i>conseguenze su soggetto affetto delle patologie come quelle dell'Inguscio?</i>	
	Ed ancora. <i>L'attività di ginnastica posturale posta in essere dall'Inguscio può</i>	
	<i>o non può essere d'ausilio per lenire i sintomi? La somministrazione di</i>	
	<i>antidolorifici può essere di ausilio per lenire la fase algica?</i>	
	Poi la difesa, fatte una serie di premesse sulla base degli argomenti del Dottor	
	Giordano e altra documentazione considerata nel giudizio penale, giunge alla	
	24	

	conclusione che l’argomentazione secondo la quale l’Inguscio – considerata	
	la ben nota attitudine a svolgere attività fisica, come si evince	
	dall’eccellente <i>curriculum</i> professionale, militare e non – abbia assunto	
	farmaci per dare temporaneo sfogo all’esigenza di “ <i>allenarsi e mantenersi in</i>	
	<i>forma</i> ”, non appare di fatto destituita di fondamento.	
	Tanto a maggior ragione laddove si consideri – come confermato dallo stesso	
	CTU dott. Giordano – che gli antidolorifici (OKI, Voltaren, Muscoril etc.)	
	possono acquistarsi – come di comune esperienza – al banco e senza alcuna	
	prescrizione medica.	
	La difesa contesta poi la testimonianza di Raimondo Marino come	
	contraddittoria e ritiene inattendibile la tabella nella quale erano riportate le	
	presenze degli istruttori presso la società diretta dallo stesso Marino.	
	Per la difesa nessuna valenza probatoria può essere attribuita alle cd. “fonti	
	aperte” – locandine pubblicate su Facebook etc. – in difetto di un oggettivo	
	riscontro che attesti lo svolgimento in concreto dell’attività di istruttore nel	
	periodo di malattia.	
	Analogamente non vi sarebbe prova che l’Inguscio svolgeva attività di	
	istruttore presso il Centro Studi e Formazione a.s.d. di Baronissi.	
	Contrariamente a quanto sostenuto non risulterebbe documentato né attraverso	
	i testimoni, né attraverso la produzione documentale il fatto contestato	
	all’Inguscio.	
	L’importo di € 1.000,00 riscontrato da un controllo meramente fiscale	
	eseguito dalla Guardia di Finanza non sottende alcuna causale	
	opportuna accertata al punto che non è possibile ricondurre dette somme	
	25	

	a mero rimborso spese (consentite ex art.35 D.lgs. 165/2001), ovvero	
	all'attività di istruttore.	
	Anche le contestazioni sulla ritenuta attività di vendita si traducono in una	
	errata valutazione del sistema di vendita che caratterizza proprio l'attività	
	della società L.R.	
	La L.R. Health & Beauty Systems s.r.l. è una <i>multi level marketing</i> che adotta	
	il concetto di <i>shering economy</i> : in altri termini sul fatturato degli acquisti che	
	vengono fatti mensilmente viene rimborsata una parte di percentuale proprio	
	al fine di incentivare il consumo dei prodotti stessi.	
	Chiunque intenda acquistare i prodotti L.R. compila un modulo d'ordine, da	
	inviare a mezzo mail, e paga personalmente attraverso bonifico o carta di	
	credito e/o prepagata direttamente alla società <i>L.R. Health & Beauty Systems</i>	
	s.r.l.	
	È previsto, solo nell'ipotesi di superamento di una soglia di € 6.104,00 di	
	rimborsi annuali, l'obbligo di aprire una partita iva.	
	Secondo la difesa l'Inguscio ha effettuato una serie di acquisti dei prodotti	
	L.R. per sé stesso ed i suoi parenti ma non si tratta certamente di un'attività	
	imprenditoriale, essendone carenti i requisiti tipici previsti dalla legge, né	
	tanto meno si è di fronte ad una attività che ha determinato un cambio dello	
	stile di vita per l'Inguscio considerata proprio l'evidente esiguità delle somme	
	rimborsate.	
	Orbene, si ritiene che l'Inguscio abbia svolto attività imprenditoriale non solo	
	nella provincia di Lecce ma anche fuori regione promuovendo l'acquisto dei	
	prodotti L.R. e partecipando a varie manifestazioni ed in particolare presso il	
	centro sportivo Diver's Drive Fitness Club di Pagani.	
	26	

	Sempre per l'attività per i prodotti L.R. nel procedimento penale sarebbe	
	emerso che l'Inguscio non ha mai percepito alcun compenso (cfr.	
	dichiarazioni Lavano, Desiderio, La Mura), che sia la sig.ra Ceglia Antonietta,	
	moglie del sig. Lavano Paolo titolare del centro sportivo, sia la segretaria	
	Desiderio Angela erano già partner e collaboratori di L.R. e titolari di un	
	codice personale utile per effettuare gli acquisti e, pertanto, non c'è stata	
	alcuna attività di commercializzazione dei prodotti come sostenuto nel capo	
	di imputazione.	
	La documentazione fiscale in atti comprova, difatti, che gli acquisti venivano	
	effettuati direttamente dalla sig.ra Ceglia e dalla sig.ra Desiderio.	
	La difesa osserva che l'attività di ginnastica effettuata dall'Inguscio nei	
	periodi di malattia è compatibile e consigliabile con gli stessi e che nei periodi	
	predetti il militare non è soggetto al controllo di reperibilità domiciliare in	
	quanto trattasi di malattia dovuta a lesioni dipendenti da causa di servizio.	
	La difesa contesta l'“accertamento” della presenza del sig. Inguscio - in	
	costanza del periodo di malattia – a Lecce, Taranto, Matera, Salerno, Potenza,	
	Avellino, Napoli, Bari, Torino, in quanto “(...) l'utenza telefonica	
	3475496329” in uso all'odierno convenuto ha agganciato celle fuori regione	
	(...)”.	
	Osserva poi come tale strumento investigativo lungi dall'offrire una prova nel	
	senso codicistico del termine – in quanto offre una mera conferma della	
	presenza del telefono e giammai una conferma dell'identità della persona che	
	lo utilizza - è, e rimane, una mera fonte indiziaria che necessita ai fini di una	
	valutazione nel senso voluto dalla Procura Regionale, di un oggettivo	
	riscontro probatorio che, di fatto, non esiste.	

	In conclusione, la difesa osserva che la temporanea inidoneità, in ogni caso,	
	non avrebbe mai potuto riguardare anche l'attività di ginnastica e di	
	allenamento svolta dall'Inguscio, come risulta confermato da tutti i medici	
	ascoltati nel corso del procedimento penale n. 126/2017, nonché dallo stesso	
	CTU nominato dal Collegio.	
	Ciò varrebbe ad escludere anche nella vicenda in oggetto l'elemento	
	soggettivo del dolo e/o della colpa che la Procura Regionale vorrebbe far	
	discendere dalla produzione dei certificati medici per avere il riconoscimento	
	del periodo di riposo.	
	In subordine la difesa ritiene che il danno richiesto debba essere ridotto	
	escludendo i periodi in cui ai controlli tramite GPS non corrispondeva	
	l'attività di O.C.P. da parte degli agenti del Nucleo Operativo, per cui	
	residuerebbero soltanto i giorni 22.09.2017, 26.09.2017, 27.09.2017,	
	6.10.2017, 21.11.2017, 24.11.2017, 28.11.2017 e 5.12.2017 ovvero solo 8	
	giorni sui tre mesi di attività investigativa.	
	Tali giorni dovrebbero poi ridursi a sei per una incongruenza: il 31.10.2017 e	
	il 12.11.2017, sebbene il GPS segnalasse la presenza dell'autovettura	
	dell'Inguscio presso i campetti, nella tabella della presenza degli istruttori non	
	risultava segnalato il nome dell'Inguscio.	
	Nella pubblica udienza del 10 luglio 2024, il presidente relatore illustra	
	ampiamente i termini della causa. Il PM conferma le conclusioni di cui all'atto	
	di citazione con riferimento sia alla quantificazione del danno, sia all'utilizzo	
	dell'Istituto, ritenuto non conforme alla normativa, non contestando in sé	
	l'impedimento fisico del convenuto, sia alle eccezioni della difesa sulla	
	prescrizione.	
	28	

	L'avv. Falconieri, riportandosi alla propria memoria difensiva, insiste per il	
	rigetto della domanda, anche alla luce delle prove, a suo avviso, esigue (gg. 6	
	in tutto il periodo preso in esame) relative alla condotta del proprio assistito.	
	Il giudizio, all'esito della discussione, è stato trattenuto per la decisione.	
	DIRITTO	
	1. Il Collegio ritiene che la richiesta di condanna avanzata dalla Procura	
	regionale meriti integrale accoglimento.	
	2. La difesa ha riproposto nella sua memoria di costituzione l'eccezione di	
	prescrizione essendo a suo avviso trascorso oltre un quinquennio tra la data	
	dell'invito a dedurre notificato dalla Procura regionale il 31.10.2023 ed il <i>dies</i>	
	<i>a quo</i> della medesima prescrizione.	
	2.1. La Procura regionale ritiene invece che l'invito sia stato notificato prima	
	del decorso del quinquennio della prescrizione facendo coincidere il <i>dies a</i>	
	<i>quo</i> per la prima fattispecie di danno con l'arrivo della nota del 28.05.2019	
	della Procura militare presso il Tribunale militare di Napoli effettuata ai sensi	
	dell'art. 129 delle norme di attuazione al c.p.p., mentre per la seconda partita	
	di danno (quella relativa agli incarichi non autorizzati) la decorrenza è	
	individuata nella nota della Guardia di Finanza del 5.09.2018.	
	2.2. Per quanto concerne la prima partita di danno il <i>dies a quo</i> considerato	
	dalla difesa, come momento del disvelamento dell'occultamento doloso, (pur	
	contestando l'esistenza di dolo e colpa grave) è in primo luogo la nota del	
	12.4.2016 alla Procura militare di Napoli, con cui si segnalavano i possibili	
	abusi del militare che emergevano dai siti sul web e da <i>facebook</i> , dove	
	apparivano le attività di istruttore ginnico dell'Inguscio nei periodi oggetto di	
	certificazione medica.	
	29	

	Tuttavia, l'Amministrazione chiedeva per l'appunto alla Procura militare di	
	svolgere delle indagini specifiche per appurare se ci si trovasse di fronte a	
	comportamenti illeciti, per cui non aveva ancora la chiara percezione né	
	dell'illecito né del danno che ne poteva derivare.	
	Peraltro, i periodi di assenteismo ingiustificato contestati dalla Procura	
	nell'atto di citazione riguardano il 2017, per cui il danno ancora non era	
	effettivo e quindi risarcibile, secondo la consolidata giurisprudenza della	
	Corte dei conti.	
	2.3. La difesa richiama poi come possibile <i>dies a quo</i> la data del 14.11.2017	
	quando con ulteriore nota del Comando militare venivano inviati alla Procura	
	militare presso il Tribunale militare di Napoli gli statini delle presenze del	
	militare dall' 1.10.2017 all'8 novembre 2017, precisandosi che lo stesso si	
	trovava in posizione di riposo medico domiciliare fino al 13.12.2017.	
	Anche in questo caso non si ha ancora la consapevolezza degli illeciti e dei	
	conseguenti danni erariali causati da Inguscio.	
	2.4. La terza data a cui la difesa fa riferimento come <i>dies a quo</i> per il calcolo	
	della prescrizione del danno erariale è quella del 19.2.2018, coincidente con	
	la notifica al legale di Inguscio dell'ordinanza di applicazione della misura	
	della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio ex artt.272 e	
	ss. c.p.p., nei confronti di Inguscio.	
	Per avere un effetto interruttivo della prescrizione, tale notifica alla difesa di	
	Inguscio dovrebbe costituire una costituzione in mora dello stesso, ma tale	
	documento non può interpretarsi come tale né nella forma nè nella sostanza.	
	30	

	Si tratta della notifica di un provvedimento cautelare penale che dispone la	
	sospensione dal servizio per evitare che il militare ripeta i reati che gli sono	
	stati contestati.	
	Tale provvedimento non si occupa del danno erariale se non in modo	
	assolutamente generico e <i>per incidens</i> , e precisamente nel passaggio	
	riassuntivo dove osserva “...procurando a sé un ingiusto profitto, pari agli	
	<i>emolumenti percepiti senza titolo, per le giornate lavorative non effettuate,</i>	
	<i>con corrispondente danno per l'Amministrazione Militare”.</i>	
	Questo passaggio non può far interpretare, neanche in via di fatto questo	
	provvedimento come una messa in mora. Non c'è una vera intimazione di	
	pagamento al debitore erariale, né il richiamo agli artt. 1219 e 2943 del codice	
	civile.	
	Il danno in questo caso non veniva determinato, né era determinabile dal	
	debitore destinatario, e dunque il soggetto destinatario non sarebbe stato	
	neppure in grado di adempiere alla richiesta di pagare il danno sulla base	
	dell'ordinanza cautelare.	
	2.5. Né, d'altra parte, dalla lettura dell'ordinanza si può ritenere che	
	l'Amministrazione avesse raggiunto una conoscenza sufficiente per chiedere	
	essa autonomamente i danni a Inguscio, tenuto conto che vi era indubbiamente	
	un occultamento doloso caratterizzato dalla copertura formale dei certificati	
	medici e le indagini della Procura penale erano ancora in corso.	
	In tale situazione un provvedimento cautelare, sia pure proveniente	
	dall'autorità giudiziaria inquirente che stava effettuando le indagini, non	
	poteva ritenersi sufficiente per l'amministrazione danneggiata per iniziare	
	31	

	l'azione di recupero del danno erariale nei confronti del potenziale responsabile.	
	Solo nel momento della conclusione delle indagini della Procura penale militare si è affermato con chiarezza l'illecito ed il danno conseguente da porre a carico del signor Inguscio.	
	Prima, verosimilmente, l'Amministrazione non aveva una conoscenza effettiva dei comportamenti illeciti e del danno, essendogli precluso l'accesso agli atti dal segreto istruttorio cui è tenuta la Procura mentre sta conducendo le indagini.	
	Solo con la nota del 28.05.2019 si dà atto alla Procura regionale della Corte dei conti che la Procura penale ha esercitato l'azione penale per i reati di simulazione di infermità, indicandosi i certificati medici con prognosi infondate o eccessivamente prolungate e per il reato di truffa militare continuata pluriaggravata.	
	Solo da questa data la Procura regionale ha effettiva e precisa contezza dei periodi da ritenere illecitamente retribuiti al militare Inguscio.	
	2.6. Si richiama al riguardo la sentenza della Terza Sez. d'Appello n. 203 del 2019 dove si afferma che:	
	<i>“Quanto al termine iniziale della prescrizione, la giurisprudenza della Corte, come si è detto, da tempo ha condiviso gli arresti della Cassazione, che hanno individuato nella percepibilità e “conoscibilità obiettiva” del danno da parte del danneggiato il “dies a quo” della prescrizione, mentre hanno fatto riferimento, per individuare tale decorrenza, al momento della “conoscenza” effettiva del danno nei casi in cui cause giuridiche ne hanno impedito la conoscibilità obiettiva.</i>	
	32	

Giova precisare che, secondo la Cassazione, fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, nel cui ambito, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (nei termini, Cassazione civile sez. III 06 ottobre 2014 n.21026) ”.

Nello stesso senso Corte dei Conti Toscana, Sez. Giurisdiz., 03/09/2019, n. 330. *“L'occultamento doloso previsto dalla normativa in vigore richiede una condotta volutamente ingannatrice e fraudolenta, diretta intenzionalmente ad occultare l'esistenza del danno e che sia idonea ad ingenerare una situazione di obiettiva preclusione da parte del creditore, circa la possibilità di fare valere il proprio diritto di credito rilevando sul piano obiettivo con riferimento, pertanto, all'impossibilità dell'amministrazione di conoscere il danno e di agire in giudizio per far valere la pretesa risarcitoria ex art. 2935 c.c. In ordine a tale ultimo profilo, la giurisprudenza contabile fa coincidere il comportamento causativo della lesione con l'occultamento stesso, sicché in presenza di danno riconducibile all'indebita percezione di denaro, collegata alla commissione di illeciti penali, il predetto occultamento deve ritenersi in re ipsa. Il decorso del termine prescrizionale coincide col momento della scoperta dell'illecito e dunque, per costante giurisprudenza, col rinvio a giudizio o, al più, con la precedente richiesta di rinvio a giudizio o altro atto di esercizio dell'azione penale: infatti, l'illecito diviene conoscibile in tutti i*

	<i>suoi elementi essenziali nel momento in cui, con la precisazione delle</i>	
	<i>imputazioni penali, la fattispecie riceve concreta qualificazione giuridica, atta</i>	
	<i>ad identificarla come produttiva di danno erariale, essendo ravvisabile, prima</i>	
	<i>di questo momento, un oggettivo impedimento giuridico, e non di mero fatto,</i>	
	<i>alla decorrenza della prescrizione.</i>	
	<i>Peraltro, come affermato dalla Procura regionale, nel caso in esame</i>	
	<i>l'applicazione della misura di sospensione dal servizio del febbraio 2018 fa</i>	
	<i>riferimento a giorni di assenza solo in parte sovrapponibili a quelli poi</i>	
	<i>contestati e oggetto del giudizio penale militare, confermando come in quel</i>	
	<i>momento non era stata compiutamente delineata, in tutte le sue componenti,</i>	
	<i>l'illiceità della condotta del militare”.</i>	
	3. Venendo agli atti indicati invece dalla Procura regionale come <i>dies a quo</i> .	
	Per quanto riguarda le attività non autorizzate svolte da Inguscio (ossia la	
	seconda partita di danno) la Procura individua, quale <i>dies a quo</i> per il decorso	
	della prescrizione, la nota della GdF di Lecce - Nucleo di Polizia economico-	
	finanziaria del 5.9.2018, con cui viene segnalata l'incompatibilità degli	
	incarichi extra-istituzionali assunti da Inguscio.	
	3.1. Tenuto conto che tale notifica è stata effettuata oltre un quinquennio prima	
	della notifica dell'invito a dedurre (avvenuta il 31.10.2023), la Procura ritiene	
	che debba aggiungersi al computo dei 5 anni anche il periodo di sospensione	
	della prescrizione disposto dai decreti legge emanati nel periodo dell'epidemia	
	Covid, alla luce dell'art. 85, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n.	
	18 del 2020, secondo cui, in relazione all'attività della Corte dei conti “ <i>si</i>	
	<i>intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie</i>	
	34	

preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo”, l’eccezione di prescrizione è infondata”.

3.2. La notifica dell’invito a dedurre è stata effettuata ad Inguscio con un ritardo maggiore di 57 gg. rispetto allo scadere del quinquennio per cui deve ritenersi comunque tempestiva considerato che il ritardo non supera il periodo di sospensione disposto dalla normativa al tempo dell’epidemia del Covid. Peraltro, va detto che la difesa del convenuto non eccepisce sull’applicazione della sospensione della prescrizione operata dai decreti-legge suindicati e che la giurisprudenza della Corte dei conti, in via maggioritaria, ritiene che la sospensione della prescrizione sarebbe prevista dal comma 4° dell’art. 85 citato (dall’8 marzo al 31 agosto 2020) e dunque per un periodo di 176 giorni (cfr. C. conti, Sez. II App., sentenza n. 275 del 2023, Sez. Giur. Puglia, sentenza n. 351 del 2022, sez. giur. Puglia n. 89/2024).

4. Per quanto riguarda il merito va subito detto che, pur non essendo la pronuncia del Tribunale militare di Napoli ancora definitiva, in quanto oggetto di impugnazione, non può precludersi ogni valenza della stessa ai fini del giudizio di danno erariale, come vorrebbe la difesa del convenuto.

4.1. La Corte dei conti nell’ambito della sua autonomia dal procedimento penale può far propri in tutto o in parte gli elementi probatori o anche indiziari che si sono evidenziati nel procedimento penale e che siano utili all’accertamento del danno erariale, contribuendo alla formazione del libero convincimento del giudice, finanche nei casi in cui il giudizio penale si sia concluso con assoluzione.

Si richiamano al riguardo ed in tal senso Sez. Centrale II^ 674/2018, Sez. Giur. Veneto 39/2017, Sez. Centrale II^ 708/2016.

	5. La difesa si sofferma poi lungamente sul tema della effettività delle	
	patologie del signor Inguscio richiamando varie pronunce di CMO (di	
	Catanzaro, di Messina, di Taranto e di Bari) che a suo avviso confermerebbero	
	pienamente le certificazioni rilasciate dal dottor Cacudi ad Inguscio.	
	Poi contesta l'incompatibilità tra lo stato patologico di Inguscio ed il fare	
	“attività fisica o ginnastica” ed al riguardo richiama le dichiarazioni rese dal	
	dott. Luigi Di Gesù, esperto di medicina legale e delle assicurazioni, già	
	membro di commissioni mediche ASL ed INAIL, secondo cui la	
	programmazione di un piano di recupero funzionale costante nel tempo può	
	permettere al paziente un effettivo e tangibile miglioramento.	
	5.1. E' evidente che la questione alla base di questo giudizio non è la	
	compatibilità delle certificazioni rilasciate dal dottor Cacudi all'Inguscio con	
	gli esiti delle CMO, ma l'incompatibilità delle certificazioni predette, molto	
	generose nel dare giorni di malattia, con le attività effettuate da Inguscio che,	
	con ogni evidenza non erano costituite solo da “ginnastica posturale” come	
	vorrebbe rappresentare la difesa.	
	Inguscio risulta assente dal servizio per complessivi 260 giorni nel periodo	
	compreso tra il 10 gennaio 2017 ed il 9 novembre 2017 con periodi intermedi	
	di interruzione della malattia e svolgimento di regolari prestazioni lavorative	
	per periodi di 21, 17, 8, 9, 10 e 13 giorni che complessivamente ammontano a	
	78 di regolare servizio.	
	5.2. Durante i periodi di malattia che gli sono stati riconosciuti Inguscio risulta	
	avere svolto attività di allenatore e preparatore atletico in vari centri sportivi,	
	tra i quali si citano la palestra "Nuova espressione sportiva" di Nardò; il Centro	
	Sportivo "Europa Sport" di Nardò (in qualità di preparatore atletico della	

	scuola calcio Lecce Soccer Accademy); il Centro Studi e Formazione a.s.d. di	
	Baronissi in provincia di Salerno. Durante i periodi di congedo Inguscio risulta	
	aver svolto anche l'attività di incaricato alla vendita di prodotti per conto di	
	una ditta denominata "Health & Beauty System s.r.l.", partecipando a varie	
	manifestazioni di presentazione degli stessi tra le quali si citano quelle tenutesi	
	presso il centro "Diver's Drive Fitness club" di Pagani nel periodo 20-21	
	maggio 2017 e 30 settembre 2017 (entrambe quindi ricadenti durante periodi	
	di congedo per malattia).	
	5.3. Durante i periodi di malattia Inguscio si è spostato per motivi di lavoro o	
	privati in vari comuni d'Italia in Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia	
	e Piemonte, quando il Tenente col. Medico Trippardella del Poliambulatorio	
	militare di Bari (come ricorda la stessa difesa) aveva ritenuto causa del	
	riacutizzarsi dei dolori il tragitto per andare e tornare dal lavoro (Lecce-Bari-	
	Lecce) di circa 300 km al giorno.	
	5.4. Emerge dal giudizio penale che la condotta dell'Inguscio nasconde una	
	evidente contraddizione: il militare dichiarava attraverso i certificati prodotti	
	di essere impossibilitato a svolgere attività lavorative richiedenti un moderato	
	impegno fisico, ma invece svolgeva attività fisica ancor più impegnativa di	
	quella lavorativa, che richiedeva invece un impegno molto ridotto a causa	
	della parziale idoneità riconosciuta dalle competenti autorità sanitarie	
	dell'amministrazione.	
	5.5. Che si trattasse di attività fisiche impegnative emerge dalle numerose	
	fonti di prova prodotte nel giudizio penale.	
	1) Fonte aperta. Locandine sulle quali è leggibile la dicitura " <i>Allenamento</i>	
	<i>funzionale con Gianluca Inguscio</i> " e " <i>trattamenti benessere con LR Health &</i>	

	<i>Beauty System</i> " per il giorno 29 settembre 2017; quella che pubblicizza un	
	" <i>Momento Fitness</i> " per il giorno sabato 20 maggio alle ore 16:00 con Gianluca	
	Inguscio per una attività di " <i>Functional Training System</i> "; la e-mail inviata in	
	data 8 maggio 2017 dall'INGUSCIO all'indirizzo	
	diversdrivepagani@gmail.com con allegate locandine pubblicitarie dei corsi	
	dell'INGUSCIO in cui si legge un elenco delle attività fisiche che vanno dal	
	" <i>Functional Training</i> " al " <i>Personal Training</i> " con indicata la e-mail	
	gianluca78inguscio@libero.it ed il numero di utenza telefonica 347 5496329;	
	un articolo di " <i>AgoràNotizia.it</i> " nell'ambito del quale si riferisce che il giorno	
	11 novembre 2017 avrà luogo in Nardò (Chiostro dei Carmelitani) una	
	<i>Convention</i> in compartecipazione con la Lecce <i>Soccer Academy</i> presieduta dal	
	dott. Natale GENTILE e dal " <i>Life Coach</i> , Educatore Alimentare e Preparatore	
	Atletico Master Gianluca INGUSCIO".	
	2) Verbale della perquisizione domiciliare effettuata il 26 gennaio 2018	
	presso un locale adibito a palestra in via Giovanni Ruffini a Nardò e	
	dell'allegato fascicolo fotografico raffigurante una serie di attrezzi per	
	palestra, di diplomi ed attestati rilasciati all'INGUSCIO incorniciati alle pareti,	
	di prodotti della ditta LR.	
	3) Fonte aperta. L'annotazione del Mar. A.s.UPS SALVATORE Corrado	
	nell'ambito della quale si dà atto delle ricerche effettuate sul sito della palestra	
	N.E.S. (Nuova Espressione Sportiva) e si elencano una serie di attività tra le	
	quali " <i>Riprogrammazione corporea, Posturologia, Allenamento funzionale,</i>	
	<i>Personal Training, Preparazioni militari</i> " con indicazione per informazioni	
	del contatto mail e telefonico dell'INGUSCIO, il quale è indicato quale	
	membro dello staff sportivo in qualità di <i>Master Training e Coach</i> , Atleta ed	

	istruttore del Gruppo Sportivo Esercito. Nella sezione corsi è raffigurato	
	l'INGUSCIO mentre utilizza vari attrezzi.	
	4) Attestati del conseguimento da parte dell'INGUSCIO della	
	certificazione di Istruttore di <i>Combat Sport Functional Training</i> in data 7	
	luglio 2013; certificato di Aggiornamento Nazionale Coach in data 3 ottobre	
	2015; diploma di Promoter in data 4 ottobre 2015;	
	attestato di partecipazione allo Stage di allenamento Funzionale, mobilità	
	articolari, <i>training</i> a corpo libero; attestato di partecipazione al corso di	
	Personal Training in data 1-2 ottobre 2011.	
	5.6. A detti elementi di carattere indiziario devono aggiungersi, oltre i verbali	
	di atti irripetibili già presenti al fascicolo per il dibattimento, altri elementi di	
	prova:	
	1) La copia di un prospetto dal quale risultano le "Presenze Istruttori" dei	
	mesi di ottobre, novembre, dicembre 2017 ove, tra gli altri sei, è riportato	
	anche il nome dell'INGUSCIO.	
	2) Due domande di collaborazione alla ditta LR Health & Beauty Systems	
	SRL sponsorizzate da Gianluca INGUSCIO in data 20/12/2016 e 23/8/2017.	
	Quali prove di carattere documentale, sembra opportuno richiamare i filmati	
	realizzati nell'ambito delle attività di OCP nel periodo settembre/dicembre	
	2017; i dati emersi dai servizi di geolocalizzazione; copia di tutti gli atti	
	compiuti dalla Guardia di Finanza di Lecce nell'ambito degli accertamenti	
	svolti al fine accertare l'eventuale svolgimento da parte dell'INGUSCIO di	
	attività lavorative retribuite e non autorizzate. 5.7. Una particolare attenzione	
	meritano i filmati acquisiti agli atti del procedimento in relazione ai giorni 27	
	settembre 2017, 21-24-28 novembre 2017 e 5 dicembre 2017.	
	39	

	Va premesso che tutti i giorni considerati ricadono nel periodo di congedo	
	concesso all'imputato in ragione del certificato medico rilasciato dal dott.	
	CACUDI in data 9.11.2017 con prognosi di 35 giorni di riposo e cure con la -	
	ricorrente - diagnosi di <i>"esiti algici di frattura amielica del corpo L1,</i>	
	<i>protrusioni discali multiple, ernie intraspongiose di Schmorl riconosciute da</i>	
	<i>causa di servizio".</i>	
	Nel filmato del 27 settembre sono visibili piegamenti sulle gambe effettuati	
	dall'INGUSCIO; il 21 novembre lo stesso effettua salti, corsa per un tempo	
	non breve; il 24 novembre effettua saltelli, esercizi con un pallone da calcio,	
	scatti di corsa e movimenti che denotano perfette condizioni fisiche ed	
	appaiono anche ad un profano tutto fuorché mera ginnastica posturale	
	terapeutica di un soggetto al quale è stata diagnosticata una patologia	
	meritevole di un mese di riposo e cure; il 28 novembre effettua capriole	
	all'indietro, salti, flessioni sulle braccia, scatti con repentini spostamenti a	
	destra e a sinistra; il 5 dicembre ancora salti, corsa frontale e laterale, scatti ed	
	altri movimenti del tipo di quelli sopra descritti.	
	6. Sono dunque di particolare rilevanza, secondo questo Collegio, le	
	conclusioni del CTU Giordano riportate nella sentenza del Tribunale militare	
	di Napoli.	
	Le conclusioni del dott. GIORDANO riportate nella sentenza erano le	
	seguenti: <i>"... vi è una evidente difformità tra il contenuto dei certificati medici</i>	
	<i>prodotti dall'imputato a giustificazione delle assenze dal servizio e l'evidenza</i>	
	<i>- nei medesimi periodi - dello svolgimento da parte di quest'ultimo di</i>	
	<i>un'intensa attività fisica debitamente documentata dalle indagini di Polizia</i>	
	<i>Giudiziaria. In contrasto con l'unica diagnosi della quale alle diverse</i>	

	<i>certificazioni (e con la correlata prescrizione di ingenti periodi di riposo!),</i>	
	<i>l'imputato ha concretamente dimostrato - con la regolare pratica sportiva, le</i>	
	<i>consistenti percorrenze stradali ed il mantenimento della protratta stazione</i>	
	<i>eretta – un grado di efficienza fisica incompatibile con l'asserita componente</i>	
	<i>algica.</i>	
	<i>Ferma restando l'innegabilità del substrato anatomico-patologico del quale</i>	
	<i>alla precitata diagnosi (vale a dire gli esiti della frattura amielica del soma</i>	
	<i>delta la vertebra lombare, che giustificarono il provvedimento di permanente</i>	
	<i>inidoneità al servizio in forma parziale del 2010), è infatti l'esistenza di una</i>	
	<i>sua espressione dolorosa significativa ed invalidante ad essere stata di fatto</i>	
	<i>smentita ...".</i>	
	<i>E ancora osserva il dottor Giordano in corso di dibattimento: "... Allora questa</i>	
	<i>non è una attività ... Io entro nel merito del tipo delle attività, che sono</i>	
	<i>abbastanza impegnative, abbastanza traumatiche e non appartengono al</i>	
	<i>novero della ginnastica posturale, ma appartengono al novero della</i>	
	<i>performance atletica, in quel caso eseguita a scopo di riscaldamento,</i>	
	<i>dimostrativo, quello che si vuole, ma non certamente riabilitativo. Quella non</i>	
	<i>era una attività riabilitativa per la qualità stessa degli esercizi compiuti ...".</i>	
	6.1. Rispetto ai quesiti che la difesa sostiene dovevano essere più	
	correttamente posti al CTU Giordano, ritiene questo Collegio che in realtà i	
	quesiti posti nel corso del giudizio penale sono pienamente soddisfacenti e	
	funzionali anche per questo giudizio di danno erariale.	
	Essi sono volti a verificare le condizioni e le capacità dell'imputato al	
	momento del fatto e, più in particolare: 1) se le patologie attestate dai	
	certificati medici fossero tali da impedire lo svolgimento della normale attività	
	41	

	di servizio; 2) se le stesse fossero compatibili con le attività di preparatore	
	atletico menzionate nel capo d'imputazione, nonché con gli spostamenti pure	
	menzionati in imputazione; 3) se in considerazione della patologia lamentata	
	dall'imputato e del tipo di visite effettuate dal medico curante fosse possibile	
	determinare con sufficiente certezza l'effettiva sussistenza della stessa e	
	adottare metodi di indagine obiettivi o strumentali utili al fine indicato.	
	6.2. Le risposte date dal CTU Giordano appaiono alquanto chiare ed univoche.	
	Risposta al 1° quesito del T.M.	
	<i>“Le patologie attestate dai certificati (che sussistessero concretamente o</i>	
	<i>meno) non erano tali da impedire lo svolgimento delle normali attività di</i>	
	<i>servizio. Tale considerazione scaturisce perentoria dall'esistenza di congrui e</i>	
	<i>ben precisi limiti all'impiego del graduato stabiliti dal provvedimento medico-</i>	
	<i>legale di "permanente non idoneità al servizio E. I. in maniera parziale",</i>	
	<i>adottato dalla II Commissione Medica Ospedaliera del Centro Ospedaliero</i>	
	<i>Militare di Taranto con P. V. Mod. BL/S n. 641 del 21 settembre 2010, laddove</i>	
	<i>esso controindica formalmente "le attività addestrative e operative ad elevato</i>	
	<i>impegno psicofisico; compatibili le mansioni tecniche e amministrative a</i>	
	<i>impegno psicofisico moderato". Ciò vale a dire che a far data da quel giudizio</i>	
	<i>collegiale, il grado di impegno psicofisico-fisico richiedibile al militare cessò</i>	
	<i>d'essere quello di piena operatività, notoriamente subordinato al possesso dei</i>	
	<i>requisiti di idoneità al Servizio Militare incondizionato; per restringersi</i>	
	<i>obbligatoriamente - piuttosto - all'impiego in ambito tecnico-amministrativo</i>	
	<i>a ridotto impegno psico-fisico (come attestato dall'attuale incarico di</i>	
	<i>"Operatore informatico"): "impegno moderato", come si è detto, pienamente</i>	
	<i>compatibile con gli esiti traumatici oggetto del giudizio collegiale”.</i>	
	42	

6.3. Risposta al 2° quesito del T.M.

Sotto un profilo meramente documentale, ove l'analisi fosse ristretta all'astratta speculazione e mancasse di riscontri concreti, le stesse patologie parrebbero effettivamente incompatibili con l'attività di allenatore e preparatore atletico, nonché con i trasferimenti stradali connessi alla vendita dei prodotti indicati in imputazione. Ma è pur vero che in una pluralità di circostanze è stato invece riscontrato un grado di efficienza fisica sostanzialmente diverso, in senso migliorativo, da quello attestato nei certificati in argomento. Esse, come dianzi già argomentato, sono costituite in primis dalla visita specialistica ortopedica effettuata in data 20 luglio 2016 dal Capitano medico CSA Luigi MARZO presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari (che addirittura descrisse a carico di alcuni distretti una muscolatura "ipertrofica ed ipertonica", indice di una rilevante, regolare attività fisica!), quindi dalla visita specialistica ortopedica effettuata dallo scrivente in data 28 novembre 2022 (con risultanze del tutto coerenti con quelle della precedente) ed, infine, dalla documentazione fotografica prodotta dalla Polizia Giudiziaria relativamente al periodo 20 settembre - 12 dicembre 2017, allorché - in costanza di riposo medico - l'INGUSCIO svolgeva a più riprese, con notevole efficienza e senza apparenti limitazioni, una significativa attività ginnico-sportiva. Occorre quindi riconoscere l'esistenza di una sostanziale discrepanza tra il tenore delle certificazioni mediche prodotte dall'imputato (con speciale riferimento alla consistenza dei giudizi prognostici) ed il grado di effettiva validità fisica del medesimo, così come a più riprese accertato.

6.4. Risposta al 3° quesito del T.M.

	<i>Premesso che, comprensibilmente, non è dato conoscere il grado effettivo di</i>	
	<i>preparazione medica del Dott. CACUDI, e tenuto doverosamente conto della</i>	
	<i>speciale difficoltà connessa alla diagnosi di patologie dolorose a prevalente</i>	
	<i>componente soggettiva (del tipo, cioè, che pare desumersi dal tenore delle</i>	
	<i>certificazioni rilasciate all'INGUSCIO), da parte del professionista sarebbe</i>	
	<i>stato in ogni caso appropriato, doveroso e prudente - stante l'asserita,</i>	
	<i>perdurante condizione di sofferenza vertebrale con irradiazione periferica -</i>	
	<i>l'invio del paziente ad uno specialista versato nel campo delle affezioni del</i>	
	<i>rachide per l'esatto inquadramento, le prescrizioni ed i trattamenti del caso.</i>	
	<i>Ma di tanto (come pure della semplice prescrizione di terapie farmacologiche,</i>	
	<i>ovvero dell'effettiva esecuzione delle già menzionate terapie fisiche) manca</i>	
	<i>evidenza agli atti.</i>	
	7. Anche l'argomento della difesa che valorizza un passaggio della perizia del	
	CTU dove si dice che le prestazioni sportive più pesanti di Inguscio potevano	
	teoricamente effettuarsi anche <i>imbottendosi di antidolorifici</i> , appare poco	
	credibile. Dai controlli della P.G. non risulta la prescrizione di farmaci in tal	
	senso da parte del dottor Cacudi, che non risulta neppure avere inviato il suo	
	paziente a visite specialistiche e terapie.	
	Anche se è vero che alcuni antidolorifici possono essere acquistati senza la	
	ricetta medica non esiste alcuna prova prodotta in tal senso dalla difesa che fa	
	solo una supposizione astratta.	
	8. Le prove appaiono credibili a questo Collegio sia con riferimento alle c.d.	
	fonti aperte sia alle testimonianze rese nel giudizio come quella di Raimondo	
	Marino, presidente della scuola calcio, la “Lecce soccer Accademy” che non	
	44	

	si capisce (né lo spiega la difesa) quale interesse avrebbe a mentire sulle	
	attività compiute da Inguscio presso la sua scuola.	
	Le produzioni su <i>facebook</i> e le pubblicizzazioni delle attività di istruttore sono	
	frutto della volontà dello stesso Inguscio e non di decisione o manipolazione	
	di terzi, né la difesa ha prodotto prove in tal senso, per cui non può ritenersi	
	accettabile la limitazione delle prove ai soli casi in cui c'è stata l'attività di	
	O.C.P. da parte degli agenti del Nucleo Operativo.	
	9. Rispetto alla seconda partita di danno, ossia quella riguardante le attività	
	esterne non autorizzate, la difesa non tenta di dare alcuna giustificazione ad	
	eccezione del caso della <i>Health & Beauty Systems</i> . Tuttavia, non appaiono	
	persuasive né provate le affermazioni della difesa per cui Inguscio sarebbe	
	stato solo un compratore e non incaricato di vendite a domicilio dei prodotti	
	della ditta.	
	Quanto emerso la GdF lo ha ricavato dall'esame della documentazione e dal	
	confronto con le ditte presso cui si svolgevano gli incarichi.	
	10. La difesa non argomenta sui motivi della mancata autorizzazione degli	
	incarichi e comunicazione dei compensi cui era tenuto Inguscio, in quanto	
	dipendente di una pubblica amministrazione, per intraprendere correttamente	
	un'attività esterna remunerata che nella specie si svolgeva peraltro in periodi	
	di malattia prescritti da certificato medico.	
	L'art. 53 del d.lgs. n.165/2001 dispone che “ <i>i dipendenti pubblici non possono</i>	
	<i>svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente</i>	
	<i>autorizzati dall'amministrazione di appartenenza</i> ” (comma 7) e che,	
	considerato che, in caso di inosservanza del divieto, il compenso dovuto deve	
	essere versato all'Amministrazione di appartenenza (comma 7), “ <i>l'omissione</i>	
	45	

	<i>del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebitato</i>	
	<i>percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla</i>	
	<i>giurisdizione della Corte dei conti” (comma 7-bis).</i>	
	La responsabilità erariale nei confronti dell’Amministrazione datrice di	
	lavoro, prevista dal citato art. 53, commi 7 e 7-bis, deriva dunque dal mancato	
	riversamento, in favore della stessa, del compenso indebitamente percepito dal	
	dipendente pubblico non autorizzato (Sez. giur. Toscana, 10 giugno 2020,	
	n.152)	
	11. Appaiono pertanto fondate le richieste di risarcimento del danno erariale	
	avanzate dalla Procura per i seguenti incarichi, tutti non inerenti alle attività	
	svolte come pubblico dipendente e tutti con i compensi non comunicati	
	all’amministrazione di appartenenza ed evidenziati dalla nota della GdF di	
	Lecce del 5.9.2018.	
	a. Società: <i>Fight Club a.s.d.</i> , via Claudio Monteverdi n. 43, 50144 Firenze.	
	Per la predetta società Inguscio ha svolto l’attività di istruttore nel 2014,	
	ottenendo come compenso € 460,00, venendo pagato in data 05/10/2014.	
	b. Società: <i>LR Health & Beauty Systems s.r.l.</i> , via Pitagora n. 3, 20016 Pero	
	(MI).	
	Per tale società Inguscio ha svolto l’attività di incaricato di vendite a domicilio	
	con incarico conferito il 23.5.2016 ed espletato nel corso degli anni 2016 e	
	2017, percependo nel 2016 il compenso lordo di € 85,29 e nel 2017 il	
	compenso lordo di € 1.644,21.	
	c. Società: <i>Lecce Soccer Academy s.s.d. a r.l.</i> , S.P. Nardò – Copertino Km 3,	
	Nardò.	
	46	

	Per conto di questa società Inguscio ha svolto l'attività di preparatore atletico della scuola nel 2017 percependo come compenso in data 24.11.2017, la somma di € 560,00.	
	d. Società: <i>Centro Studi e Formazione a.s.d.</i> via Falcone n.33, 84081 Baronissi (SA).	
	Per questa società Inguscio ha svolto l'attività di preparatore atletico per il Corso di allenamento funzionale nell'anno 2017 (e precisamente nei giorni 1, 2,8,9 aprile, 10,11,13 e 14 maggio 2017) percependo un compenso di € 1.000,00 in data 24/11/2017.	
	11.1. Pertanto, come già precisato dalla Procura, per i predetti incarichi, svolti in assenza di autorizzazione, il C.le Magg. Ca. Sc. Inguscio Gianluca ha percepito un compenso complessivo pari a € 3.749,50 lordi, mai comunicati all'Amministrazione di appartenenza.	
	11.2. Il mancato riversamento di € 3.749,50 costituisce danno erariale imputabile al dolo dell'Inguscio e riguarda gli importi da costui illecitamente percepiti nel periodo 2014 - 2017. Le indagini, infatti, hanno disvelato che Inguscio ha svolto attività extra-istituzionale con professionalità e lo ha fatto a discapito dell'attività istituzionale per la quale percepiva uno stipendio statale, producendo, addirittura, certificazioni mediche non corrispondenti al suo reale stato di salute.	
	Pertanto, per tutto quanto sinora argomentato, Inguscio Gianluca si è reso responsabile della violazione dell'art. 53, del D. Lgs. 165/2001, e dell'art. 894 del D. Lgs. 66/2010 "Codice dell'ordinamento militare". Ricorrono, dunque, a carico del militare Inguscio Gianluca, tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa disciplinata dall'art. 53 del d.lgs.	

	n.165/2001, atteso che i compensi lordi percepiti per le attività extra-	
	istituzionali non autorizzate, dal 2014 al 2017 e pari complessivamente ad	
	euro 3.749,50, non risultano mai versati dall'Amministrazione pubblica di	
	appartenenza, determinando conseguentemente a carico della stessa una	
	mancata entrata.	
	12. Ritiene questo Collegio in conclusione che per entrambe le fattispecie di	
	danno sussistono, quindi, gli elementi della responsabilità amministrativa in	
	capo al convenuto.	
	Il danno arrecato al Pubblico Erario, e segnatamente al Ministero della Difesa,	
	è pari alla somma complessiva di Euro € 31.730,70 (che ricomprende €	
	20.436,00 per retribuzioni non dovute € 7.545,20 per oneri ed € 3.749,50 per	
	attività extra non autorizzata).	
	13. Quanto all'elemento soggettivo, il Collegio ritiene che sussista l'elemento	
	soggettivo del dolo per entrambe le fattispecie di danno contestate dalla	
	Procura regionale.	
	I numerosi elementi di prova raccolti dagli inquirenti e che hanno portato alla	
	condanna (sia pure solo per il primo grado di giudizio) da parte del Tribunale	
	penale militare di Napoli, dimostrano coerentemente la piena coscienza e	
	volontà della condotta posta in essere dal militare e nel preciso intento	
	truffaldino di locupletazione di un ingiusto profitto.	
	14. L'ammontare di Euro 31.730,70 va, inoltre, rivalutato a partire dalle	
	distinte percezioni degli emolumenti sino alla data di deposito della presente	
	sentenza, e sulla somma in tal modo rivalutata dovranno essere aggiunti gli	
	interessi legali a partire dalla predetta data sino al soddisfo.	
	48	

	Le spese di giudizio - liquidate dalla Segreteria con nota in calce alla presente	
	decisione - seguono la soccombenza e vengono poste a carico del convenuto.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Puglia, definitivamente	
	pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 37547 del registro di	
	Segreteria, così provvede:	
	1) condanna il signor INGUSCIO Michele, al risarcimento del danno di Euro	
	31.730,70 in favore del Ministero della Difesa, da rivalutarsi nei termini	
	indicati in motivazione fino alla data della presente sentenza con aggiunta di	
	interessi legali sulla somma così rivalutata da tale ultima data fino al soddisfo;	
	2) condanna, altresì, il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, quali	
	liquidate dalla Segreteria con nota in calce.	
	Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 10 luglio 2024.	
	Il Presidente Estensore	
	Alberto MINGARELLI	
	Depositata il 22 luglio 2024	
	Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174 e ss.mm.ii., le spese di	
	giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 336,00.	
	Il Funzionario	
	Maria Teresa Savino	
	49	

**Ordinanza n. 57 /2024**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Alberto Mingarelli Presidente, relatore

Marcello Iacubino Consigliere

Giovanni Natali Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **37547** del Registro di Segreteria, per la correzione dell'errore materiale della sentenza n. 158/2024 pronunciata da questa Sezione giurisdizionale in data 10 luglio 2024 nei confronti di: **INGUSCIO GIANLUCA**, c.f.: **NGSGLC78E19F842J**, nato a Nardò (LE) il **19/05/1978** e ivi residente in via Nicola Vacca n. 24, elettivamente domiciliato in Nardò (LE), alla via Pilanuova, n. 44, presso lo studio dell'avv. Salvatore Falconieri del Foro di Lecce, PEC falconieri.salvatore@ordavvle.legalmail.it, mediante il quale si è costituito in giudizio;

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli atti e documenti di causa;

VISTI gli artt. 112 e 113, commi 3 e 5 del Codice della Giustizia contabile;

UDITI nella pubblica udienza del 25 settembre 2024, il relatore Presidente
Alberto Mingarelli, il rappresentante del pubblico ministero in persona del
Sostituto Procuratore Generale dott. Pierlorenzo Campa, l'avv. Francesca
Blaso, in sostituzione dell'avv. Salvatore Falconieri, per il convenuto;

	RILEVATO che con il ricorso odierno la Procura Regionale ha formulato	
	istanza di correzione di errore materiale rinvenuto nella sentenza citata in	
	epigrafe, consistente nell’erronea indicazione a pag. 49 del dispositivo della	
	citata sentenza del convenuto condannato al risarcimento, quale signor	
	INGUSCIO Michele anziché INGUSCIO Gianluca;	
	RITENUTO che tale istanza risulti fondata e che, pertanto, occorra procedere	
	alla correzione dell’errore materiale e all’indicazione, nella pagina 49 della	
	sentenza, del nome corretto del convenuto;	
	P.Q.M.	
	la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, visti gli	
	artt. 112 e 113, commi 3 e 5 del Codice della Giustizia contabile, accoglie	
	l’istanza di correzione di errore materiale e, per l’effetto,	
	ORDINA	
	che la pagina 49 della sentenza n. 158/2024 di questa Sezione, decisa nella	
	Camera di consiglio del 10 luglio 2024 e depositata il 22 luglio 2024, sia	
	corretta nei termini sopra precisati (sostituzione alla pagina 49 del nome del	
	convenuto “INGUSCIO Michele” con quello corretto di “INGUSCIO	
	Gianluca”), con conseguente annotazione della presente ordinanza	
	sull’originale del provvedimento oggetto di correzione ai sensi dell’art. 113,	
	comma 5 del Codice della Giustizia contabile.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Nulla per le spese.	
	Così deciso, in Bari, nella Camera di consiglio del 25 settembre 2024.	
	Il Presidente	
	Alberto Mingarelli	
	2	

[illegible]